SUL DIVIETO IMPOSTO AI PRIVATI FRONTISTI DI TAGLIARE E...

Isacco Angelo Norsa





SUL DIVIETO

IMPOSTO AI PRIVATI FRONTISTI

DI

…IARE E RACCOGLIERE L'ERBA

DEGLI ARGINI REGI

…LLA PROVINCIA DI MANTOVA.

OSSERVAZIONI

D'ISACCO ANGELO NORSA



SUL DIVIETO

IMPOSTO AI PRIVATI FRONTISTI

DI

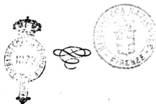
TAGLIARE E RACCOGLIERE L'ERBA

DEGLI ARGINI REGI

NELLA PROVINCIA DI MANTOVA

OSSERVAZIONI

D'ISACCO ANGELO NORSA



MANTOVA

TIPOGRAFIA MONDOVI

1871.

AVVERTENZA

Pubblichiamo una Memoria giustificativa di un ricorso presentato dal signor Isacco Angelo Norsa *al Ministero di stato austriaco nel 1865 intorno alla vecchia e forte controversia delle* Erbe arginali, *che servirà ottimamente a chiarire la questione a quelli che per avventura ci possono aver interesse. E ringraziamo di cuore il signor* Norsa, *che ci ha prestato il manoscritto, a nome della giustizia e della pubblica utilità.*

Paride Suzzara Verdi
Direttore della *Favilla*.

Egregio Sig. Succo Angelo Morsa

Per chiarire la vertenza tanto dibattuta delle ERBE ARGINALI, *reputerei di molta utilità che si pubblicasse il ricorso indirizzato da V. S. al governo austriaco in difesa del diritto dei frontisti. La diligenza e la dottrina, colle quali fu compilato questo suo lavoro, gli devono procacciare un'autorità e un'efficacia grande nella questione.*

Scusi la molestia e mi voglia bene.

Dall'Ufficio della Favilla
8 *maggio* 1871.

Tutto suo
PARIDE SUZZARA VERDI.

Egregio Sig. Prof. Verdi

Persuaso che il mio piccolo lavoro sul diritto alla proprietà delle erbe degli argini maestri di antica costruzione del territorio mantovano, al quale accenna il gentile suo foglio d'oggi, possa riuscire non inutile, spargendo miglior luce sulla questione che si vivamente interessa ed agita moltissimi proprietari della nostra provincia, e quindi facilitarne la soluzione secondo la giustizia e l'equità; mi affretto ad aderire alla richiesta per me lusinghiera, dalla S. V. fattami; lo metto senz'altro, così come trovasi, a sua disposizione, e favorirà restituirmelo, fatto che ne avrà uso per la stampa.

Convengo con la S. V. che la pubblicazione di questo scritto possa tornare opportuna anche adesso, quanto e forse più che non

sarebbe stata nel 1865, *tempo di dolorosa memoria. E dico: opportuna, perchè l'avviso della R. Intendenza delle Finanze di Mantova, in data* 24 *aprile ora spirato, pubblicato nella* Gazzetta di Mantova *del successivo giorno* 28, *che interdice ai privati il taglio delle erbe degli argini, si appoggia principalmente sull'avviso della I. R. Delegazione Provinciale di Mantova del* 16 *Gennaio* 1865, *fatto oggetto d'esame nella predetta mia Memoria; e perchè, per quanto mi è noto, nulla di veramente importante nel riguardo legale venne dopo d'allora a modificare essenzialmente lo stato di diritto.*

Io non mi dissimulo punto le difficoltà di procedura che i frontisti dei summenzionati argini, nello stato in cui sono state purtroppo messe le cose, potranno forse qualche volta incontrare nel libero esercizio delle loro azioni per la conservazione o per la reintegrazione dei loro diritti, se sventuratamente si vorrà perseverare nella via intrapresa; ma ho ferma fede che in uno stato retto a libera costituzione, qual è fortunatamente il nostro, non possano mancare i mezzi legali di far rispettare dei diritti che vengano dimostrati indubbi; e inoltre non dispero dei buoni effetti che potranno derivare da un nuovo, tranquillo e completo esame che della cosa vorrà imprendere la Pubblica Amministrazione.

Mi lasci, mio Signore, questa speranza; e intanto voglia accogliere l'espressione della verace estimazione colla quale mi dico

Da casa 8 *maggio* 1871.

Suo devotissimo
Isacco Angelo Norsa.

" Scevro da ogni intempestiva suscettività, il Governo Imperiale accoglierà con riconoscenza una fondata critica delle misure da lui prese, quando questa critica non manifesti se non la tendenza a procurare il pubblico bene, e sia dettata con cognizione di causa.

(Circolare di S. E. il ministro della Giustizia 5 settembre 1865).

Negli ultimi giorni del gennajo 1865 pubblicavasi in Mantova dall' I. R. Delegazione Provinciale il seguente :

N. $\frac{192}{16}$ Tit. VIII.

AVVISO

« I pubblici riguardi che sono annessi alla gelosa conserva-« zione delle strade ed arginature erariali, ed i Regolamenti in « materia vigenti impediscono ogni privata ingerenza rispetto « alle opere stesse e loro pertinenze.

« Per tale eminente considerazione e constando dagli atti « d'ufficio e dai registri censuari che in generale nella Provincia « di Mantova l'area delle strade degli argini regi è di esclu-« siva proprietà dello Stato, fu stabilito per Decreto 8 Novem-« bre 1864 N. 22868, dell' I. R. Luogotenenza L. V., e viene ora « portato a pubblica notizia che d'ora in avanti dovrà cessare « assolutamente il taglio e la raccolta dell' erba da parte dei « privati lungo le scarpe e banche delle strade ed argini erariali « *sia verso acqua che verso campagna*, sotto comminatoria delle « misure di polizia e delle penalità portate dalla ministeriale « ordinanza 25 aprile 1854.

« Procedendo una tale determinazione unicamente sotto le « viste e per gli scopi della pubblica utilità all'autorità politico-« amministrativa affidati, si dichiarano interamente riservate

« le attribuzioni del potere giudiziario sì penale che civile, specialmente quanto a questioni di privato diritto e di eventuale « indennizzo, e così pure intatte le azioni o pretese tutte, che « i privati potessero accampare e dimostrare attendibili per « compensi in base al § 365 del codice civile. »

Mantova, 16 gennajo 1865.

L'I. R. Delegato Provinciale
Barone A. PRATO.

Una tale disposizione inquietò vivamente, com'è da immaginarsi, quei proprietarii di terre che fronteggiano gli argini e che godettero sempre delle erbe prodotte su d'essi alle quali sanno di avere diritto; e la loro inquietudine vieppiù s'accrebbe quando videro che la pubblica Amministrazione metteva quella disposizione senz' altro in pratica, concedendo il taglio e la proprietà delle erbe stesse agli imprenditori della manutenzione delle relative strade ed argini pel prezzo di stima ed a diminuzione del canone annuo dovuto loro per la detta manutenzione dal R. Erario.

Veramente finora ad onta di ciò continuarono i frontisti in generale a raccogliere l'erbe di cui si tratta; ma i loro diritti vengono dall' autorità pubblica tutt'ora messi in dubbio, anzi disconosciuti, ed i loro reclami reietti [1] dall' Eccelsa I. R. Luogotenenza L. V.; ed è quindi da desiderarsi che questo stato di cose, che questa incertezza la quale può produrre gravi inconvenienti, sia tolta, e che prima che si arrivi all'occasione di un nuovo taglio, venga messa la questione in piena luce e sia decisa definitivamente secondo giustizia. Io reputo perciò opera di buon cittadino, non inutile forse nè alla pubblica Amministrazione, nè ai molti privati di cui lederebbersi gl' interessi, l'esaminare il tenore del suddetto avviso, in quanto le mie deboli forze il consentano, per riconoscere se esso sia o no conforme ai dettami del diritto e dell'equità.

E m' induce a far ciò non solo il tenue interesse che posso avervi impegnato, ma l'amore del pubblico bene che è inseparabile dallo scrupoloso rispetto dei diritti; e mi sento inoltre

[1] Così avvenne anche a chi scrive questi cenni, essendogli stata restituita una sua Istanza colla semplice dichiarazione: che *venne licenziata restando fermo l'avviso Delegatizio.*

incoraggiato dalle notevoli dichiarazioni contenute nella Circolare di S. E. il Sig. Ministro della Giustizia che posi in fronte al presente mio scritto.

Analizzando il suddetto avviso, tre punti principali vi si distinguono:

1. Viene asserito constare dagli atti d'ufficio e dai Registri Censuari che in generale nella Provincia di Mantova l'area delle strade degli argini regi sia di esclusiva proprietà dello Stato.

2. Viene dichiarato di pubblica utilità di far cessare assolutamente il taglio e la raccolta delle erbe da parte dei privati lungo le scarpe e banche delle strade ed argini erariali sia verso acqua che verso campagna, sotto comminatoria, ecc., ecc. perchè i Regolamenti in materia impediscono ogni privata ingerenza e godimento nelle opere stesse e loro pertinenze.

3. Viene riservato alle attribuzioni del Potere giudiziario il conoscere delle questioni di privato diritto e di eventuale indennizzo, e così pure delle azioni e pretese tutte che i privati potessero accampare e dimostrare attendibili per compensi in base al § 365 Codice Civile.

Esame del punto 1.

Se l'area su cui sono piantati gli argini regi sia in generale di esclusiva proprietà dello Stato, e se da ciò, se pur fosse sussistente, si possa dedurre il suo diritto anche alle erbe da quelli prodotte.

Gli atti d'ufficio che a me non è dato di esaminare, come a nessun privato, e i libri censuari sui quali si basa l'avviso, non possono stabilire la proprietà dello Stato che pei piccoli tratti d'argine nuovo, o ributti, o in generale per quelle opere di rinforzo che occasionarono occupazioni di terreno ne' tempi a noi vicini, cioè dopo il principio del secolo corrente e tutt'al più dopo il 1804, quando incominciò il sistema d'indennizzare i privati delle occupazioni che vengono operate, e della terra che vien levata dalle finitime proprietà pel bisogno dell'arginatura. [1]

[1] Veggansi l'art. 51 del Decreto Italico 20 Aprile 1804, e l'art. 25 del Regolamento 20 Maggio 1806 sulla custodia e lavori agli argini dei fiumi.

Di tali piccoli tratti e di simili parziali occupazioni io non intendo far soggetto delle mie osservazioni, e posso senza difficoltà ammettere quanto viene asserito, però soltanto per quei proprietarii che sono stati effettivamente compensati dei danni sofferti. Ma così non è di tutti gli altri, cioè se non della totalità almeno della massima parte degli argini maestri o regi costruiti anticamente a spese di privati per difendersi dalle acque della provincia, che sono il solo oggetto della presente trattazione e della conservazione dei quali l'erario pubblico assunse l'obbligo colla percezione di un contributo che si ricava mediante l'imposta provinciale d'arginatura. [1]

Gli argini dei principali corsi d'acqua della provincia mantovana, e cioè quello del Po, del Mincio, dell'Oglio e di Secchia, sono di antichissima costruzione, e questa fu fatta a spese dei proprietarii ai quali giovavano; e specialmente a peso dei frontisti che inoltre prestarono senza compenso la terra su cui furono eretti e che godettero particolarmente dei frutti dell'argine per la rispettiva fronte; ma di ciò si cercherebbe la traccia certamente invano nei Libri censuarii che datano dal 1784, e negli atti d'ufficio, a cui allude e su cui si fonda l'avviso dell'I. R. Delegazione Provinciale.

Per dare un esempio della loro antichità, quantunque non sia il più luminoso, mi permetterò di qui rammentare quella pit-

[1] Indipendentemente da ciò le spese per la difesa del territorio mantovano dalle acque dei fiumi e canali, cioè la costruzione e conservazione degli argini e opere relative, dovrebbero cadere egualmente a carico dell'Erario pubblico, perchè, come rilevasi dall'avviso 9 Giugno 1784 della Real Giunta di censimento, nella stima delle terre del mantovano non si fece nessuna detrazione pei danni delle acque, e ciò a differenza d'altre provincie; e quindi le terre in quella condizione entrarono nell'estimo generale e nel riparto dell'imposta, per un valore maggiore del reale relativo; e perchè quella stima fatta allora è tuttora operativa per questa provincia in cui non si fecero nuove stime; ciò dicesi per quelle terre ch'erano difese dagli argini maestri, perchè quanto a quelle in restara fu fatta una seconda deduzione, eguale a quella calcolata per gl'infortunj.

Il principio che le spese occorrenti per preservare dai danni delle acque le terre difese dagli argini regi debbano stare a peso del R. Erario pel motivo che ora ho quì addotto, venne poi splendidamente riconosciuto e confermato anche dal Decreto Vicereale 13 maggio 1839 pub. colla circ. Gover. 7 Agosto 1839 N. 23767-2728 (V. Boll. Leg., collezione Lombarda, anno 1839. Vol. 2. parte II,) contenente le massime stabilite sull'argomento dal Vicerè stesso dalla Cancelleria Aulica riunita.

toresca ottava dell'Ariosto (*Orlando furioso* Canto 40, 31) nella quale il Poeta assomiglia le stragi menate da Orlando e da' suoi commilitoni nella presa d'assalto di Biserta ai guasti che fa il Po nei campi mantovani quando ne rompe gli argini:

" Con quel furor che il Re de' fiumi altero,
" Quando rompe *talvolta argini* e sponde,
" E che ne' *campi Ocnei* [1] s'apre il sentiero,
" E i grassi solchi, e le biade feconde,
" E con le sue capanne il gregge intero,
" E coi cani i pastor porta nell'onda;
" Guizzano i pesci a gli olmi su la cima,
" Ove solean volar gli augelli in prima. "

Ma è di gran lunga prima del 1516 in cui l'Ariosto diede alla luce il suo immortale Poema che gli argini dei fiumi del mantovano erano stati costruiti, e la materia delle Digagne legalmente regolata, come presto proverò ad evidenza.

Gli è adunque da ben altre e più antiche fonti che la pubblica Amministrazione dovrebbe attingere la storia degli argini del mantovano per riconoscere se sussistano o no i diritti dei privati frontisti, prima di dichiarare che in *generale l'area* degli argini regi sia di esclusiva proprietà dello Stato; nè possono a lei mancarne i mezzi come ai privati, che devono laboriosamente investigarli e raccoglierli. [2]

Dagli Statuti dei Bonacolsi del 1303, manoscritto esistente nella I. R. Biblioteca di Mantova (*Statuto dominorum Raynaldi et Botironi fratrum de Bonacolsis*), Rubrica De Aggeribus, pagina 366, rilevasi che l'arginatura nello Stato di Mantova aveva già sin d'allora considerevole sviluppo ed importanza, che un funzionario pubblico ne aveva la sopraintendenza e che gli interessati tutti dovevano contribuire per le spese.

E a pagina 375 e 376 vedesi ordinata la costruzione d'un nuovo argine, e posta la occupazione a carico dei proprietari

[1] Campi ocnei, cioè mantovani da Ocno figlio di Manto, dal quale, dicesi, fosse edificata Mantova.

[2] Una Disposizione della Luogotenenza L. V. del 14 maggio 1862 N. 11207 prescrive che all'archivio Gov. di Mantova non si possono rilasciare copie ad un privato che non ne abbia l'assoluto diritto, se non colla riserva che non ne venga fatto uso nè contro lo Stato, nè contro il Fisco, e che di ciò si dovrà ottenere dichiarazione dal privato che ne ricerca la copia; e nel nostro caso appunto si tratterebbe di farne un tal uso.

della terra su cui doveva essere eretto, e le spese di costruzione e conservazione a peso degl' interessati in ragione dell'estensione dei rispettivi loro possessi. [1]

Dal Libro 8 degli Statuti di Mantova di Francesco Gonzaga del 1406, altro M. S. esistente nella Biblioteca sotto la lettera E. V. 16, confermasi che gli argini erano costruiti e mantenuti a spese degl' interessati sotto la direzione di pubblici ufficiali.

Da un Ordine del Duca Vincenzo Gonzaga del 12 febbraio 588 continuasi a porre le spese per gli argini a carico degli interessati, e così parimenti da altro del 15 agosto 1649 di Carlo II, per tutti gli abitanti del territorio di Suzzara, Gonzaga e Reggiolo.

Da altro Ordine del Duca Carlo II del 2 settembre 1664 viene ingiunto ai frontisti di tagliare e levare gli alberi e le siepi e gli altri impedimenti in sugli argini, meno però i gelsi; e si proibiscono nuovi impianti. Li libera però dall'obbligo preesistente di tenerli mondi dagli spini e ributti, perchè per effetto del precitato Ordine cessavano per loro gli utili che ricavavano dalla coltivazione degli alberi. [2]

Ma per non istancare con soverchie ricerche e noiose citazioni io mi gioverò della testimonianza di tale la cui competenza e somma autorità non potranno essere da chicchessia rivocate in dubbio; io voglio dire della testimonianza del conte Ercole Bevilacqua sopraintendente generale delle Digagne ed Acque e questore del maestrato arciducale di Mantova; il quale nello Scritto-Informazioni sopra gli argini, sgoli ed adaquamenti dello Stato mantovano [3] diretto all' istruzione degli in

[1] Statuimus quod unus agger fiat in territorio Nubolaris et Reveroni a Pado vetulo versus Roncolas usque ad Padum magnum per omnia o loca quæ magis videbuntur utilia pro defensione terrarum quæ intra aggerum predictum claudantur. Et quælibet persona tam ecclesiastica quam sæcularis illum aggerem fieri paciatur super suum territorium et suam possessionem sicut fiunt alii aggeres Insulae Reveris, qui agger fiat expensis omnium habenti possessiones interceptæ dicti aggeris et expensis ipsarum possessiones pro numero bubulcarum ecc.

[2] Osserva il Bevilacqua nell'opera di cui farò larghe citazioni in seguito, che questa Disposizione non andava applicata, e non fu fino al suo tempo in pratica che per gli argini piccoli o in froldo.

[3] Mantova, 1734. Nella stamperia di S. Benedetto per Alberto Pazzoni stampatore arciducale.

allora esistenti giudici delle Digagne ed acque del Ducato [1] ci somministra le seguenti incontestabili notizie:

Che vetustissima è la massima parte degli argini del mantovano [2] che già sino dal 1479 sotto Federico Gonzaga terzo marchese di Mantova, erasi completata quella del Po (pag. 13), che le spese per la loro costruzione e manutenzione, stavano a peso dei frontisti e degli altri privati a cui giovavano uniti o non uniti in consorzio (pag. 15 e 62).

Che i proprietari del terreno che veniva occupato per la costruzione degli argini non ricevevano e non dovevano ricevere alcun compenso pel terreno loro occupato (pag. 36).

Che i frontisti godevano i frutti prodotti dagli argini compresivi anco gli alberi e le siepi; di questi ultimi però fino a che per ordine della pubblica autorità ne fu ordinato il taglio per riguardi di generale sicurezza e ciò in armonia dell'Ordine anche del Duca Carlo II del 2 settembre 1664 (pag. 42).

Che l'intervento in questa materia dell'Autorità pubblica era motivato dalla conservazione delle entrate pubbliche e private che potevano venir compromesse dai guasti delle acque (Ord. C. pag. 56).

Tale fu lo stato delle cose certamente fino all'anno 1734, in cui il conte Bevilacqua nella sua qualità di sopraintendente e questore dettava colla pienezza della sua autorità quelle informazioni a' suoi dipendenti che dovevano farsene norma nella bisogna delle Digagne; e tale pure continuò sino al primo gennajo 1785 epoca in cui all'occasione dell'attivazione del nuovo censimento nello Stato di Mantova vennero per ordine Sovrano portate a carico generale, siccome una *spesa universale*

[1] « Perciò io (così il Bevilacqua si esprime a pag. 13) qual Questore « di questo Maestrato Arciducale dalla Clemenza della S. C. R. C. M. S. « Aug. Padrone e de' suoi Antecessori sino dall'anno 1698 deputato al « carico di Soprintendente Generale delle Degagne ed Acque di tutto questo « Ducato, ho creduto necessario lo suggerire ai Sig. Giudici delle Degagne « che verranno eletti in avvenire in luogo de' presentanei veramente vigilanti ed integerrimi, il modo di contenersi nell'esercizio del loro impiego « e nel far erigere, manutenere e difendere gli argini dalla violenza delle « acque conforme dispongono gli ordini di questa mia Patria » ecc. ecc.

[2] Nell'Atto di donazione dell'anno 1106, fatta dalla contessa Matilde al monastero di S. Benedetto, accennasi ad un territorio avente per confine ad Oriente un argine antico (Villulæ autem habere aggerem antiquum a mane); chiamavasi antico già al 1106.

tutte le spese tanto ordinarie che straordinarie delle Digagne di arginatura e scoli, e conseguentemente sciolte tutte le società costituenti le 35 Digagne fino allora esistite, che ne sopportavano il parziale ed ineguale peso, giusta quanto rilevasi dall'avviso del Regio Ducal Maestrato Camerale di Mantova primo settembre 1784 premesso al nuovo Piano delle Digagne.

Ed è in consonanza a ciò che l'art. primo del menzionato Piano primo settembre 1784 disponeva:

« Subito che abbia effetto il nuovo sistema censuario, cesseranno tutte le divisioni d' interessi in materia delle Digagne di arginatura e scolo, nè alcun possessore in particolare sarà obbligato a concorrere alle spese di quella Digagna alla quale era in prima soggetto, perchè dovendo tutte le spese delle medesime Digagne essere comprese nell' imposta provinciale, ne sarà ripartito l' importare sulla totalità dell'Estimo. « E da allora in poi la imposta provinciale per gli scoli e per l'arginatura servì e serve tuttora per pagare all'Erario dello Stato il contributo provinciale per la conservazione e manutenzione dei suddetti scoli ed argini. »

Ora pel tenore dello stesso Piano delle Digagne si può con certezza affermare che nel cambiamento avvenuto al primo gennaio 1785, cioè nello scioglimento di tutti i Consorzi, fu bensì stabilito che tutte le spese di questa natura che erano dapprima divisamente e inegualmente da loro sostenute, venissero messe invece a carico di tutta la provincia in forma d' imposta provinciale (che sotto la denominazione di *tassa d'arginatura* dura tuttora a favore dell'Erario [1]), che vennero piantate nuove norme per l'amministrazione, ecc., ecc. ma che altresì niuna innovazione, niuna parola si fece rispetto alla proprietà delle erbe posseduta e fruita sino allora non già da ogni singolo consorzio, ma da ogni singolo frontista pel tratto d'argine che fronteggia la rispettiva proprietà, e quindi i loro diritti restarono dopo il primo gennaio 1785 integralmente quali e come erano prima.

E così parimenti continuarono i frontisti anche nel tempo successivo e fino adesso a raccogliere l'erbe prodotte dalle scarpe

[1] Veggasi nella nota [1] pagina — 10 — un' ulteriore ragione di questa disposizione.

e banche degli argini che fronteggiano i loro terreni [1] non che dopo il ristabilimento del Governo Austriaco in questa provincia, il quale rispettò sempre questo loro diritto.

Veramente qualche raro dubbio fu elevato in proposito; però venne sempre applicato ristrettivamente a quegli argini e a quelle parti d'argine la cui costruzione fu fatta a spese del R. Erario negli ultimi tempi, e per cui furono dall'Erario stesso pagati ai rispettivi proprietari i relativi compensi; ma non mai per gli argini di antica costruzione pei quali l'occupazione dell'area e la spesa di costruzione furono a carico dei privati: no: non mai per questi si lasciò nascere dubbio sul diritto dei frontisti alla raccolta dell'erba da quelli prodotta. Per persuadersi di quanto dico, basta esaminare la Circolare 5 marzo 1823 del cessato I. R. Governo Veneto colla quale venne ordinato alle I. R. Delegazioni dipendenti di provvedere a che sia conservato allo Stato il prodotto d'erba di quegli argini che si *ritirassero o si costruissero a carico del Regio Tesoro col pagamento del prezzo del fondo che si occupasse con la base dell'argine stesso.* [2]

Ma v' ha di più. Colla Circolare 20 Dicembre 1845 del cessato I. R. Governo della Lombardia, veniva comunicato alle R. Delegazioni che per dichiarazione della cessata I. R. Cancelleria Aulica riunita dovevasi lasciare il raccolto dell'erba prodotta dagli argini lungo i fiumi e canali regi anche a quei proprietari che fossero, come si deve, indennizzati non già solamente del frutto ma anche della sostanza, oggetto della spropriazione for-

[1] È da notarsi che neppure nel Reg. 20 maggio 1806 sulla custodia e lavori agli argini de'fiumi non una parola v'è sulla raccolta dell' erba prodotta da quelli.

[2] Dal Bollettino delle Leggi Colleg. Ven. Vol. XII. Parte I. pagina 100 N. 41223-6755 P.

Eccone il tenore:

Qualunque volta si ritiri o si costruisca un argine a carico del Regio Tesoro col pagamento del prezzo al proprietario del fondo che si occupa con la base dell'argine stesso, sarà cura delle I. R. Direzioni di renderne inteso con comunicazioni speciali l'uffizio provinciale del Demanio, acciò il prodotto dell'erba e qualunque altro sia conservato allo Stato e raccolto a cura dell'amministrazione Demaniale. (Si ommette il resto che contiene sole disposizioni d'ordine). Venezia 3 Marzo 1823.

zata. Approvava poi la stessa Cancelleria Aulica il metodo fino allora dal Governo praticato. [1]

Da queste disposizioni e così pure dall'altra Circolare del Governo Veneto 9 agosto 1824, [2] non che dal complesso di tutte le dichiarazioni che emanarono nella materia dagli Aulici Dicasteri, si rileva che non cadde mai nella mente del Governo Imperiale di mettere in dubbio il diritto dei privati, le cui proprietà fronteggiano gli antichi argini così detti regi, di raccogliere l'erbe nascenti sulle scarpe e banche di quelli, nè di farvi per verun modo ostacolo; che soltanto si occupò e trattò del diritto alla raccolta dell'erba *degli argini o parti d'argine che furono costruiti a spese del R. Erario* e pei quali esso inoltre

[1] Dal Bollettino delle Leggi Collez. Lomb. Vol. 2. parte 2., 1845 (sotto il N. 193):

N. 41962-4553 G. L. CIRCOLARE.

Milano 20 Dicembre 1845.

Alle I. R. Delegazioni Provinciali

Era insorto il dubbio, se nelle stime de'compensi in causa di occupazioni dipendenti da opere di costruzione o di sistemazione d'argini lungo i fiumi o canali regi non fosse da escludersi ai proprietari espropriati il valore di quel terreno sul quale deve estendersi la scarpa degli argini, e ciò in vista del vantaggio che vengono i medesimi a risentire col taglio delle erbe nascenti sulla scarpa stessa ad essi conceduto.

L'eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita con ossequiato suo Dispaccio 17 Novembre p. p. N. 36729-3672 ha su questo proposito dichiarato, che la questione vuol essere sciolta dai dettami del diritto civile privato, e giusta le norme del § 365 del C. c. generale, in forza del quale compete l'adeguato compenso a colui che ceder deve la sua proprietà per pubblica ragione.

Per ottenere tale adeguato compenso il prefato Aulico Dicastero ha soggiunto, che il proprietario ha il diritto di pretendere l'indennizzazione non solamente del frutto, ma ben anche della sostanza che ceder deve, e che la pubblica amministrazione non può evitare dal canto suo l'obbligo correspettivo di prestare l'adequato indennizzo che involve il compenso tanto per la sostanza, come pel frutto.

Laonde in base a tali massime l'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita si è degnata di approvare il metodo finora in proposito presso il governo praticato.

Tanto si comunica a cotest'I. R. Ufficio per opportuna sua norma.

[2] Dal Bollettino delle Leggi Collez. Veneta Vol. XIII. Parte II pag. 17:

N. 29430 3610 P.

Circolare Governativa alle Delegazioni ed altri Uffici politici ed economici con rischiarazione di alcuni dubbii sui compensi da accordarsi ai danneggiati per ritiro d'argini ecc.

Sono state proposte all'Eccelsa Cancelleria Aulica le tre questioni seguenti:

indennizzò i rispettivi proprietarii che soffersero la spropriazione; che però anche in quest'ultimo caso volle lasciata intanto agli stessi proprietarii frontisti quella raccolta come si era sempre praticato, e colla sola riserva di doversi attendere per una definitiva decisione che fossero stabilite le massime relative nel nuovo censimento. — E qui mi sia lecito osservare che questa riserva che forse potè avere applicazione in altre provincie, dovrebbe restare inoperativa in quella di Mantova dove si attivò il nuovo censimento senza rinnovare la originaria stima dei terreni.

Ma di questo basti: perchè ciò che riguarda argini o parti d'argini costruiti a spese del R. Erario non entra nei limiti del

1. Se sia da accordarsi la indennizzazione nel caso in cui, dovendosi per corrosione prodotta dal fiume ritirare un argine, si venga colla base dell'argine stesso ad occupare il terreno di altrui proprietà.

2. Se gli Argini debbano essere censiti.

3. Se debba appartenere allo Stato la intera proprietà degli argini.

La Eccelsa Cancelleria Aulica riunita, sentita la Procura Aulica Camerale, e dopo essersi intesa coll' I. R. Ministero delle Finanze ha emanato la decisione seguente:

Ad 1.m Qualora per la corrosione prodotta da un fiume occorra di ritirar l'argine, o di portarne la base sopra un fondo di privata proprietà, avrà luogo la conveniente indennizzazione del pari che in tutti gli altri casi contemplati dall'art. 51 della Legge 20 Aprile 1804.

Ad 2.m La decisione del secondo punto se gli argini debbono essere censiti, e a chi incomberà il pagamento delle imposte fóndiarie, dipenderà dalle massime che saranno stabilite pel censo stabile. Intanto continuerà ad osservarsi il metodo finora praticato di lasciare ai frontisti la frazione d'estimo corrispondente al fondo occupato.

Ad 3.m La questione a chi spetta la proprietà degli argini in quanto riguarda *l'usufrutto dell'erba* che cresce sugli argini stessi, può considerarsi come dipendente dal secondo punto, giacchè è conforme ai principii di ragione che chi sostiene i pesi percepisca anche le rendite, e perciò ne viene differita la decisione fino al momento in cui saranno fissate le norme relative al censo degli argini, *restando intanto spettanti allo Stato tutti quegli argini che sono stati formati col danaro dell'Erario e che sono stati* e sono dal medesimo mantenuti.

In quanto poi si tratta di riconoscere a chi spettano le alluvioni che si formano e congiungono all'argine costruito e mantenuto dallo Stato sul corso vivo del fiume ed a qualche golena intermedia pure spettante allo Stato medesimo, non vi può essere dubbio che non sia una proprietà demaniale.

Queste Auliche risoluzioni vengono comunicate a cod.... per sua notizia e norma.

Venezia 9 Agosto 1824.

(N. B. Anche dal contesto di questa Circolare risulta chiaro che i dubbi elevati non riguardavano che le erbe crescenti sugli argini costrui i esclusivamente a peso del R. Erario).

mio assunto. E se mi sono soffermato alquanto ora su questo punto, si è unicamente perchè mi sembra assai rimarchevole la dissonanza che si presenta fra i principii che informarono costantemente le decisioni dei Supremi Aulici Dicasteri, e quelli che dettarono l'Avviso 16 Gennaio 1865.

Dalle premesse cose parmi poter dedurre con certezza che la proprietà dell'area degli argini di cui tratto non fu mai ceduta nè rinunziata dal frontista; ch' esso non ne ricevette compenso; che solo la sottopose a mera servitù pubblica, e che continuò pel corso dei secoli e fino adesso a percepirne i prodotti.

Nè può snervare queste mie rigorose deduzioni, nè conferire alcun valore all'asserzione dell'Avviso Delegatizio, la circostanza del non essere stato nel censimento del 1784 censite le aree che allora erano occupate dagli argini maestri. Una tale esenzione fu concessa dal Governo probabilmente per un riguardo di equità e forse di stretta giustizia. Si conosceva certamente che l'area su cui erano costruiti gli argini maestri era stata prestata dai rispettivi proprietarii frontisti e che, per le massime abantico vigenti, essi non ne avevano ricevuto compenso; che l'area, per tutta la estensione corrispondente alla strada che forma la parte superiore dell'argine, nulla produce, e che perciò nulla dovrebbe pagare [1]; che nessuna deduzione facevasi nella stima dei fondi ai frontisti pei danni che di sovente risentono dalla vicinanza del fiume, e di continuo dalla limitazione che per le prescrizioni dei pubblici Regolamenti devono sopportare nel libero uso della loro proprietà fino ad una data distanza dal piede dell'argine; laonde non è da meravigliarsi se per gli ordini superiori, anche l'area occupata dalle scarpe e banche dell'argine, quantunque producente frutto, sia stata lasciata a favore dei frontisti. —

---

[1] V. l'Art. 21 della Sovrana Patente 23 Dicembre 1817 che continua in questa norma di giustizia seguita anco nel censimento del 1784.

Esame del punto 2.

Se il raccoglier l'erba che si fa dai privati frontisti sugli argini regi possa dirsi una ingerenza pericolosa per la gelosa conservazione di quelli; e quindi se ciò possa dar fondamento a spropriare gli stessi frontisti del loro diritto a tale raccolta, per titolo di pubblica utilità.

In qualunque Stato bene ordinato devesi riguardare come eminente in lui la facoltà di limitare od anche di togliere il diritto di proprietà nei privati in quei casi in cui l'interesse pubblico lo richiegga, contro però una congrua indennità, e coll'osservanza delle forme stabilite dalle leggi a tutela di tutti. [1] Questo diritto chiamasi: *diritto di spropriazione forzata per causa di pubblica utilità.* — Costituendo una eccezione all'uso illimitato del sacro diritto di proprietà, esso dev' essere dall'autorità pubblica ristrettivamente applicato, e invocato soltanto per un vero pubblico ed importante interesse, ed usato unicamente entro i limiti del bisogno e non oltre. [2] Una massima diversa che spingesse a fare di questo *eccezionale* diritto un uso meno temperato e parsimonioso, o non corrispondente all'intento che si deve avere di mira il = *ben pubblico* = getterebbe una deplorabile perturbazione nell'ordine sociale.

Questi principii ai quali certamente s' informa anche il Governo Imperiale, espressi più o meno nelle istruzioni che saranno state date all'Eccelsa I. R. Luogotenenza L. V., alla quale fu deferita l'attribuzione di dichiarare i casi di spropriazione forzata per causa di pubblica utilità in questo Regno; sembra che sventuratamente non siano stati scrupolosamente osservati dalla stessa Eccelsa I. R. Luogotenenza nell'oggetto di cui si tratta; probabilmente perchè non ebbe a lei sottoposte in tutta la loro pienezza ed estensione le considerazioni di fatto e di diritto che stanno a favore dei privati proprietarii frontisti degli argini, argomento del presente scritto. Ma ciò deve impegnare vieppiù chi vede lesi i proprii interessi e quelli di tanti altri, a mettere in piena luce quelle condizioni di diritto e di fatto la

[1] Veggasi la Circolare Governativa del 21 Dicembre 1818.

[2] Per un esempio osservisi l'Ordinanza del Ministero del Commercio 14 Settembre 1854, nella quale si dichiara che anche pel bisogno della strada ferrata devesi limitare l'espropriazione agli spazi strettamente necessari.

non esatta cognizione delle quali può aver fuorviata la pubblica Amministrazione. —

Qual'è l'ingerenza pericolosa alla gelosa conservazione degli argini cui praticano i frontisti nel raccogliere l'erba prodotta da quelli? Quest'unica. Alla vista di tutti segano l'erba, la soleggiano, e quand' è disseccata, la conducono via. Se questa ingerenza negli argini — se pur si può chiamare ingerenza — debba dirsi pericolosa, o piuttosto innocua, ognuno il vede. —

Quali sono i nuovi Regolamenti che proibiscono questa così minuscola ingerenza: nuovi, dico, perchè i Regolamenti pubblici finora conosciuti non si avvisarono, almeno che io mi sappia, d'interdire ai frontisti la raccolta dell' erba? Nessuno.

Com' è che in alcune parti del territorio veneto non si reputa pericolosa tale ingerenza dei frontisti, ai quali si lascia dall'Amministrazione pubblica tagliare e raccogliere l'erba almeno dalla parte degli argini verso campagna?

Perchè finalmente si vieta ai privati frontisti di questa provincia la raccolta che sempre fecero allegando essere pericolosa per gli argini questa loro ingerenza; perchè mai, dico, si vende poi il diritto di raccogliere la stess'erba a quei privati appaltatori che assumono la manutenzione delle strade sugli argini, e che o rivendono tale diritto ai frontisti stessi, o lo cedono ad altri privati, oppure fanno eseguire le opere necessarie alla raccolta dell'erba da lavoratori mercenarii dai primi venuti e forse da quelle persone medesime che servirebbero al frontista? Non sono forse interessati alla buona conservazione degli argini, e più di qualunque altro, i frontisti stessi, i quali da essi ripetono difesa e salvezza? Non sono i frontisti quelli, che senza danno pubblico, continuarono fino ad ora a raccogliere quell'erba?

Qui l'argomentazione si affaccia stringente:

O il fare la raccolta dell'erba per mani di privati è pericoloso alla conservazione degli argini, e in questo caso per espropriarne i frontisti può invocarsi il titolo della *pubblica utilità*; ma per la stessa ragione non si potrà abbandonare ad altre mani private per un dato prezzo, nè alle stesse mani del frontista, per mezzo di un appaltatore, l'esecuzione di quelle opere che furono dichiarate pericolose per l'argine. Oppure si reputerà che il cedere ad esso appaltatore, che si serve di mani egualmente di privati, quel diritto non nuoccia alla buona conserva-

zione degli argini, e in questo caso cessa il titolo invocato di *pubblica utilità*, e non si può spropriare il frontista per questa ragione, ma lo si deve lasciare nel pacifico possesso di cui gode da tempo immemorabile.

A questa logica conclusione bisogna pure venire; giacchè la sola differenza che passa dall'un caso all'altro si è, che l'appaltatore compera e paga o compensa al R. Tesoro il prezzo convenuto dell'erba, e il frontista invece non gli corrisponde niente perchè l'erba fu ed è sua.

Nè si può asserire che siano più o meno probabili le contravvenzioni ai pubblici Regolamenti; chè nell'un caso e nell'altro la raccolta vien fatta da privati, e forse dagli stessi privati, e le contravvenzioni possono essere sempre egualmente punite sia negli uni, o sia negli altri.

Che se poi a fronte di queste considerazioni dovesse sgraziatamente star ferma la dichiarazione esser proibito per *titolo di pubblica utilità*, ai frontisti di fare quella raccolta; perchè non procedere alla spropriazione per quelle vie che sono tracciate dalle leggi sovrane per tali casi; fare seguire le stime, e prestare previamente il compenso che sarà stato riconosciuto giusto? Qui non c'è urgenza. Lo stato presente è la pura continuazione di un lunghissimo e più che secolare passato, e non è noto che gravi disordini siano insorti insolitamente in questi ultimi tempi che compromettano per fatto dei frontisti e per la raccolta che si fa da loro dell'erba la incolumità degli argini regi. — Dunque si può, nell'ora supposto caso, avviare la spropriazione coi tranquilli procedimenti stabiliti dalle leggi a tutela anche dei diritti dei privati, e lasciarne frattanto il possesso inveterato del diritto alla raccolta dell'erba, a chi lo ha avuto fino adesso. —

Esame del punto 3.

Viene riservato alle attribuzioni del Potere giudiziario il conoscere delle questioni di privato diritto, e di eventuale indennizzo, e così pure delle azioni e pretese tutte che i privati potessero accampare e dimostrare attendibili per compensi in base al § 365 del codice Civile Universale.

Io credo di aver provato sufficientemente nella trattazione precedente (esame del 1. punto) colla scorta della storia delle leggi e degli Atti delle Autorità pubbliche competenti, che l'area

della massima parte degli argini dei maggiori corsi d'acqua del mantovano fu prestata dai rispettivi proprietarii del terreno su cui venivano quelli piantati, senza però ch'essi rinunziassero mai al loro diritto di proprietà; che nel corso dei secoli e fino al 1804 o in quel torno essi proprietarii o frontisti non ricevettero mai compensi pel valore dell'area occupata per la primitiva costruzione, ne' per aggiunte successive, e che ebbero sempre il possesso e godimento dei prodotti degli argini stessi, che conservarono ininterrotti e imperturbati; cosicchè chiaro apparisce ch'essi non fecero che sottoporre a servitù pubblica quell'area che prestarono e di cui fu riservato a ciascun frontista il rispettivo usufrutto.

Io credo aver egualmente dimostrato (esame del 2. punto) che manca la ragione di passare alla spropriazione di cui tratta pel titolo di pubblica utilità; e in ogni peggior caso poi non potersi procedere alla spropriazione senza l'osservanza delle apposite prescrizioni di legge emanate a salvaguardia dei diritti di tutti.

Ora gli è evidente per chiunque, che le massime contrarie che ho fin qui combattute venendo definitivamente adottate, il che spero non avvenga, se non hanno per tendenza, (ciò che sono ben lontano dal supporre) avrebbero almeno per effetto immancabile di compromettere i diritti dei frontisti e danneggiarli. Ma esaminiamo se la riserva dall' Avviso Delegatizio fatta a pro dei frontisti valga a preservarli dai danni.

La riserva fatta ai privati di poter far valere i diritti che potessero accampare per indennizzazione presso i Tribunali all'appoggio del § 365 del Codice Civile, se mostra da un lato la disposizione a loro favore di preservare tali loro diritti, per l'altro deve avere per pratica conseguenza non dirò di vulnerarli, ma, tornando in molti casi illusoria, di compromettere gli stessi diritti, a detrimento del maggior numero dei danneggiati; di sottoporre senza bisogno a scabrose e spendiosissime liti gli altri, e di contravvenire ai più generalmente consentiti principii di diritto.

E per verità è incontrastato, facendo anche astrazione pel momento dal diritto di proprietà dei frontisti, è incontrastato, ripeto, ch'essi hanno da tempo immemorabile il possesso del diritto di raccogliere l'erba degli argini di cui parlo. Ora in una

questione di tuo e mio (sia pure fra lo Stato e un privato) chi possiede non è tenuto a prestare la prova del suo diritto: *possideo quia possideo.* « A favore del possessore, dice il § 323 « Codice Civile Austriaco, sta la presunzione legale di un ti- « tolo valido, e perciò egli non può essere provocato a produrlo. » Ma dopo la spropriazione di fatto che si pretende operare, la riserva espressa nell'Avviso a favore dei danneggiati non lascia loro per rimedio che di rivolgersi ai Tribunali per dimostrare il loro diritto di proprietà e di possesso, e quindi rende loro necessario probabilmente di produrre documenti, prove testimoniali o scritte, di farsi assistere da avvocati, di sottoporsi a tasse giudiziali, e in fine di costituirsi attori; mentre invece la presunzione legale del suddetto § 323 li si dispenserebbe da tutto questo, e addosserebbe il carico della prova allo Stato, il quale per opposto lo riversa per tal modo sopra di loro.

Dico inoltre che compromette i diritti della maggior parte dei danneggiati perchè, come possiamo agevolmente immaginarcelo, sono i molti che hanno breve fronte di terreno e quindi breve tratto d'argine da godere, e i molti quelli che o per difetto di mezzi, o per ignoranza, o per indolenza, o per ripugnanza alle liti, o finalmente per la fallace prevenzione che i Tribunali non sosterrebbero i privati contro l'Erario Regio, non potranno o non vorranno involgersi in liti spendiose e spesso sproporzionate all'interesse compromesso, e che faranno piuttosto il doloroso abbandono dei loro diritti.

Io non affermo per questo che il R. Tesoro sarà per avvantaggiare dalla nuova Disposizione la quale forse gli produrrà, se andrà ad effetto, alcune migliaja di fiorini all'anno; chè anzi porto ferma opinione che di ben maggior somma dovrà compensare anche quei soli frontisti che non si ristaranno dal far valere i loro diritti davanti i Tribunali. Ma ciò è estraneo al mio assunto; mi basta aver esposti i motivi pei quali sembrami che la riserva fatta nell'Avviso non ripari alle evidenti irregolarità delle sue disposizioni, e ai danni che ne derivano.

Arrivato a questo punto, reputo conveniente per maggiore lucidezza di brevemente ricapitolare le precedenti mie osservazioni.

Riepilogo.

Nella premessa trattazione parmi aver bastantemente stabilito:

1. Che tutti o almeno la massima parte degli argini cosidetti regi, furono eretti anticamente a sole spese di privati o di privati consorzi, e che in particolare gli argini del Po erano già completati fino dal 1479;

2. Che l'area sulla quale furono eretti fu prestata dai proprietari, i quali quindi per la residua proprietà ne divennero i frontisti; ch'essi col fatto la sottoposero a semplice servitù; che non ne furono mai compensati, e che altresì sostennero esclusivamente le spese per la costruzione e manutenzione degli argini stessi sino al 1785, dopo il principio del quale queste, per volere sovrano, caddero a peso dello Stato, che riceve dalla provincia un contributo mediante un'imposta provinciale.

3. Che forse vi possono fare qualche eccezione alcuni recenti piccoli tratti d'argine o ritiri o rinforzi fatti dopo il principio del corrente secolo, dei quali certo avrà nota l'amministrazione pubblica per riconoscerli, accertarli e sceverarli dalla regola generale, avendone essa sostenuta la spesa per le nuove massime da lei in tempi a noi vicini adottate; ma non perciò è meno vero e sussistente che questa sia una mera *eccezione*, e che l'area sia in *generale* tuttora dei privati frontisti sebbene gravata della servitù.

4. Che le erbe crescenti sulle banche e scarpe di essi argini furono sempre e ininterrottamente tagliate e raccolte dai rispettivi frontisti; e così pure fino a che per pubblica sicurezza non vennero levati, lo furono anche le siepi, i gelsi e gli altri alberi.

5. Che pel Regolamento delle Digagne del 1. Sett.bre 1784 bensì si sciolsero tutti i 35 Consorzii delle Digagne del mantovano, e si creò un'Amministrazione centrale per provvedere alla conservazione degli argini, e alle spese occorrenti, le quali per volontà sovrana furono poste a carico dello Stato a cui giovano la difesa dalle acque e le strade sovrapposte agli argini; ma che i frontisti nè allora nè dopo non rinunziarono alla proprietà

dell'area, nè alla raccolta dell'erba prodotta da quelli, della quale anzi continuarono a godere imperturbatamente fino adesso.

6. Che l'intervento dell'Autorità pubblica a disciplinare questa materia fu dapprima motivato dall'interesse della incolumità delle entrate pubbliche e private; e in seguito anche dalla sostituzione avvenuta di una imposta unica generale alle spese consorziali.

7. Che questi principii e questi fatti furono sempre rispettati anche dall'Imperiale Governo che ne fece sua norma.

8. Che perciò è incontrastabile nei frontisti il diritto di raccogliere l'erba prodotta sulle scarpe e banche di detti argini derivante dalla da loro non mai ceduta nè rinunziata proprietà dell'area su cui sono eretti, e consacrato dal possesso e godimento del prodotto degli argini stessi, dalla loro costruzione fruiti fino adesso.

9. Che da questo risulta evidentemente la inconsistenza della proposta della Congregazione Provinciale di lasciare solo ai frontisti difesi dall'argine il godimento dell'erba degli argini verso campagna ad imitazione di quanto si pratica in qualche provincia del Veneto ove ciò probabilmente è motivato da cause precedenti a lei particolari e non comuni a questa provincia; e così pure la inapplicabilità della idea di attribuire la proprietà dell'erba alla provincia intera, (idea per verità anche questa subordinata come la prima al diniego che si facesse del diritto dei frontisti propugnato dalla stessa Congregazione) [1] siccome apparisce chiaramente dal Piano 1. settembre 1784 e dall'Avviso premessovi, che l'obbligo alle spese d'arginatura fu addossato per altri riguardi allo Stato mediante un canone fissato a carico della Provincia, ma che non si portò nessuna mutazione al preesistente diritto dei frontisti alla raccolta dell' erba.

10. Che i frontisti essendo nell'attuale e ininterrotto possesso da secoli di tale godimento, non possono essere in diritto astretti a produrre la prova della loro proprietà, perchè la presunzione sta a loro favore, ma che invece spetta a chi pretenda diversamente il prestarla in contrario.

11. Che se è della competenza dell'Eccelsa I. R. Luogotenenza il dichiarare e determinare i casi in cui deve aver luogo

[1] Veggasi il supplemento della *Gazzetta di Mantova* N. 223 del 1. Luglio 1864 sotto il N. 1619.

la spropriazione forzata per pubblica utilità, ciò che io non niego, non puó allargare questa sua facoltà eccezionale, concessale dal Sovrano Volere, in modo di riconoscere il *titolo di pubblica utilità* ove non si riscontra, come è evidente nel presente caso, eminentemente degno di essere portato alla cognizione dell'Eccelso I. R. Ministero per ottenerne una disposizione conforme alla giustizia.

12. Che nel peggior caso alla spropriazione, per cui non militano motivi speciali di vera urgenza, come appunto nella presente, devono farsi precedere gli atti voluti dalla legge a tutela dei diritti dei privati, cioè la stima contestuale e la indennizzazione.

13. Che la disposizione emanata viene a disconoscere queste prescrizioni della legge.

14. Che pel complesso delle veramente anormali disposizioni dell'avviso, togliendo cioè, *ipso facto,* ai frontisti il loro possesso e dichiarando che l'area degli argini regi è in generale dello Stato; con queste semplici dichiarazioni (le quali abbiamo veduto quanto siano fondate) si vengono a scambiare le parti da sostenersi; si viene, voglio dire, ad obbligare i proprietarii spropriati in modo così sommariissimo a prodursi come attori ai Tribunali per l'azione d'indennizzazione, riversando su di loro quindi tutte le difficoltà, i pericoli e le spese inerenti al costituirsi attore.

15. Che se pure quelli che soffrono maggior danno muoveranno lite allo Stato per la dovuta indennizzazione, e coi compensi a cui avranno probabilmente diritto faranno scomparire la rendita chè si procura al R. Erario colla vendita dell'erba agli appaltatori; molti altri dei danneggiati purtroppo, o per l'una causa o per l'altra non potranno o non vorranno trascinarsi pei Tribunali o per la tenuità dei possessi, o per gli altri motivi facili ad immaginarsi: ed è da prevedersi che piuttosto subiranno la penosa perdita dei loro diritti, ciò che non deve essere desiderato dalla Pubblica Amministrazione.

16. Che inoltre col cedere ad appaltatori il raccolto dell'erba degli argini e col dar così diritto di passare e intrattenersi sulle scarpe e banche degli argini a lavoratori estranei ai fondi confinanti e ai proprietari spesso sconosciuti, si mettono a repentaglio i prodotti di questi che non posono essere

dappertutto sorvegliati dai proprietarii e conduttori, ai quali essendo anche proibito di escavar fossi di difesa in vicinanza agli argini, avrebbero le loro propietà esposte alle depredazioni delle persone che venissero o si dicessero incaricate delle operazioni della raccolta dell'erba.

17. Che finalmente tale stato di cose non dovrebbe essere nemmeno dal Governo desiderato nè tollerato, siccome atto a probabilmente produrre disordini, danni e pericoli; oltre all'essere causa di grave nocumento all'economia agraria, perchè dal luogo ove viene prodotto e suole anche venir consumato in foraggio questo può essere levato per condurlo altrove; è così neccessitare per sopramercato doppii spendiosi trasporti.

Conclusione.

Dalle premesse osservazioni che dopo un coscienzioso esame della materia ho mirato ad esporre con imparzialità e libertà di discorso, parmi aver fondamento di conchiudere:

Che non potendosi dubitare che l'esempio del rispetto al diritto di proprietà sarà dato da chi governa, e che d'altronde se pure venisse chiamata l'autorità giudiziaria, ad essa non sarebbe dato di occuparsi che della indennizzazione, e non della necessità della spropriazione per titolo di pubblica utilità producente pregiudizii non mai abbastanza riparabili a quella;

È da ripromettersi,

Che l'Eccelso I. R. Ministero di Stato invocato siccome suprema magistratura competente verrà prevenire le menzionate lesioni dei privati diritti, ed impartirà le più acconcie disposizioni da giustizia ed equità suggerite, perchè venga tolto l'effetto del suddetto avviso Delegatizio 16 Gennajo 1865, e siano lasciati i frontisti nel pacifico godimento del loro antico diritto alla raccolta dell'erba summentovata, e che ove per ragioni non avvertite da tutti sventuratamente si confermasse essere di pubblica utilità la spropriazione del reclamato diritto, l'Eccelso I. R. Ministero stesso ordinerà che si facciano precedere ad essa la regolare stima contestuale, e la effettiva indennizzazione saggiamente prescritte dalle vigenti leggi.

Mantova, Dicembre 1865.
